

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 26

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 marzo 1993)

INDICE

ANDREINI: sullo stato della difesa italiana (4-01591) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) Pag.	727	aspirante allievo carabiniere (4-01924) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 734
CARLOTTO: sulla carenza di personale che svolge funzioni di assistenza ai magistrati (4-01374) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	727	IANNI ed altri: sull'eventuale ridimensionamento del battaglione NBC «Etruria» di Rieti (4-01929) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	735
DANIELI: sui contributi versati alla Cassa assegni familiari (4-00770) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	729	LORETO: sulla situazione della cooperativa Rizzo, operante all'interno dell'Arsenale della Marina militare di Taranto (4-01684) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	736
sul recupero, nella foiba denominata «bus de la lum» nel comune di Caneva (Pordenone), di 28 salme di ignoti deceduti al termine della seconda guerra mondiale (4-01630) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	731	LORETO ed altri: sulla chiusura della base militare Nike di Chioggia (Venezia) (4-01856) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	737
DE PAOLI: sulla definizione della pratica di pensione del signor Francesco Inverardi (4-00528) (*) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	732	sulla dotazione, per ogni ufficiale di cavalleria, artiglieria e corpi analoghi, di un quadrupede con relativa assistenza (4-01859) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	737
FERRARA Vito: sui collegi giudicanti delle sezioni specializzate agrarie presso la corte d'appello di Palermo e presso i tribunali distrettuali (4-01011) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	733	MAISANO GRASSI ed altri: sulla situazione delle carceri «Le Vallette» e «Le Nuove» di Torino (4-00698) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	739
FLORINO: sulle visite medico-attitudinali cui è stato sottoposto il signor Alessandro Canale,		MARNIGA: sull'opportunità dell'immediata dimissione dell'aeroporto di Montichiari (Brescia) (4-01732) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	741

(*) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 11 del 26 novembre 1992.

31 MARZO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 26

<p>MAZZOLA: sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito (4-01996) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) Pag. 742</p>	<p>ROSCIA: sui lavori in prossimità dell'uscita per Peschiera sull'autostrada A4 Milano-Venezia (4-00558) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>). Pag. 750</p>
<p>MOLINARI: sul saldo del conto «crediti verso le aziende» nel bilancio dell'INPS (4-01045) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 744</p>	<p>SCIVOLETTO: sulla richiesta di proroga dei provvedimenti in favore dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal terremoto del dicembre 1990 (4-00553) (risp. FACCHIANO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>) 751</p>
<p>MOLINARI, ROCCHI: sul suicidio di Damiano Condello, avvenuto nella casa circondariale di Vercelli (4-00196) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 745</p>	<p>SERENA: sul trattamento economico dei presidenti di sezione della Cassazione ed equiparati (4-00634) (risp. FABBRI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) 753</p>
<p>PAIRE: sul progetto di superstrada-autostrada Asti-Alba-Cuneo (4-02714) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 747</p>	<p>TABLADINI ed altri: sull'uccisione del giovane Claudio Ghidini ad un posto di blocco in località Nave (Brescia) (4-00287) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) 754</p>
<p>PIZZO: sulla corresponsione della speciale indennità ai dipendenti degli uffici giudiziari (4-01176) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 748</p>	<p>VISIBELLI: su presunte discriminazioni attuate dall'amministrazione della Difesa nei confronti dell'organizzazione sindacale Cignal (4-00064) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>) 755</p>
<p>PONTONE, POZZO: sulla tutela dei diritti umani in Bosnia-Erzegovina (4-00860) (risp. SPINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 748</p>	

ANDREINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che martedì 10 novembre 1992 è andata in onda su «TG2 Dossier» una trasmissione sullo stato della difesa italiana;

che ad essa ha partecipato come intervistato il ministro Andò;

che la trasmissione ha fornito dati analitici, dislocazione di impianti, valutazioni tattiche e strategiche, elencazione della qualità e dell'usura degli armamenti;

che il tutto è servito a dimostrare che le nostre Forze armate non sono in grado di difendere il territorio nazionale, nè di garantire «i nostri interessi lontani dalle nostre coste»;

che gli *sponsor*, appena velati, dell'inchiesta vanno ricercati nei fabbricanti di armi ad alta tecnologia e negli alti comandi delle tre Armi;

che, infine, si è ricavata la sensazione di uno Stato «irresponsabile» ed incapace di garantire la sicurezza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro abbia autorizzato i comandi a fornire i dati e le considerazioni;

se non ritenga opportuno chiarire la posizione del Governo in ordine al ruolo, alla funzione e all'efficienza delle nostre Forze armate, relativamente a quanto previsto dalla nostra Costituzione.

(4-01591)

(11 novembre 1992)

RISPOSTA. - La realizzazione dei servizi relativi alla trasmissione «TG2 Dossier» andata in onda il 10 novembre 1992 è stata regolarmente autorizzata dal Gabinetto del Ministro della difesa (Servizio pubblica informazione).

In considerazione dell'ampia e particolareggiata diffusione, da parte dei mezzi di comunicazione di massa, di notizie relative alle Forze armate italiane in concomitanza con la presentazione del «Nuovo modello di difesa», la trasmissione televisiva cui fa riferimento l'onorevole interrogante non ha aggiunto dati o fornito ulteriori elementi conoscitivi che non fossero già noti al grande pubblico.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(16 marzo 1993)

CARLOTTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da alcuni anni il Ministero di grazia e giustizia, al fine di sopperire a carenze di organico e per far fronte ad obiettive esigenze funzionali, ha autorizzato l'assunzione presso tribunali e procure della

Repubblica di personale da adibire principalmente a funzioni di servizio ai magistrati (autisti, eccetera);

che al momento risulterebbero in servizio, con contratto a termine, circa 450 addetti e che i primi contratti scadrebbero nel mese di gennaio 1993;

che presso numerosi uffici giudiziari i posti previsti in organico per le funzioni di assistenza ai magistrati vengono quasi totalmente coperti con personale non di ruolo e che da numerosi uffici giudiziari, in particolare del Sud d'Italia, si lamenta una cronica carenza di organico ed elevate sono le richieste di assunzione di autisti;

che anche con l'assunzione in ruolo di tutto il personale con contratto a termine non verrebbero coperti i posti previsti in organico;

che l'articolo 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, vieta nuove assunzioni fino al 31 dicembre 1992;

che per il prossimo 1993 si presume venga autorizzata l'assunzione di personale per le più urgenti necessità della pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ed urgente, al fine di garantire una almeno minima certezza di funzionalità degli uffici giudiziari interessati, procedere all'assunzione in ruolo del personale a suo tempo assunto con contratto a termine ed adibito a funzioni e servizi di assistenza ai magistrati, e ciò sia in relazione alla professionalità ormai acquisita dagli interessati, che in molti casi, avendo rinunciato ad altre occasioni di occupazione, si troverebbero dopo alcuni anni senza lavoro, che per motivi di fiducia e sicurezza dovuti alla particolarità delle mansioni da svolgere;

in ogni caso, quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in ordine alla problematica in argomento ed in generale in ordine al potenziamento degli organici degli uffici giudiziari per quanto riguarda il personale ausiliario e di servizio ai magistrati.

(4-01374)

(21 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Per quanto attiene al personale che svolge funzioni di assistenza ai magistrati nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, le vacanze attualmente esistenti negli organici degli uffici giudiziari dell'Italia meridionale potranno essere coperte con il personale che ha fatto domanda di assegnazione a tali sedi e con gli «idonei» al concorso a 227 posti di assistente giudiziario (sesta qualifica funzionale).

Si fa poi presente che in data 20 novembre 1992 è stata data comunicazione della nomina con conseguente assegnazione in sede ai vincitori del concorso a 752 posti di conducente di automezzi speciali, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1989.

È stato, inoltre, indetto, con decreto ministeriale 7 maggio 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1992, n. 83, un concorso per titoli a 200 posti di conducente di automezzi speciali riservato agli autisti già assunti con contratto a termine di diritto privato.

La relativa graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 gennaio 1993, è stata trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 marzo 1993)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in Italia è in atto da alcuni anni un preoccupante calo demografico che nel giro di qualche decennio rischia di mettere in crisi l'intera nazione;

che i Governi della Repubblica non hanno mai preso alcun provvedimento per prevenire e/o affrontare adeguatamente il calo demografico;

che tra le principali cause di denatalità vi è il costo, diretto ed indiretto, che la nascita di un figlio rappresenta oggi per l'economia familiare,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che negli ultimi quindici anni i contributi versati alla Cassa assegni familiari sono stati in costante ascesa senza che vi sia stato un corrispettivo aumento degli assegni familiari distribuiti;

se corrisponda al vero che nel 1989 il 3 per cento dei contributi versati alla Cassa assegni familiari, pari a 19.000 miliardi, sia stato adoperato per sanare il *deficit* dell'INPS, anzichè essere destinato alle famiglie, come logica e leggi vorrebbero.

(4-00770)

(30 luglio 1992)

RISPOSTA. – Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ha attribuito all'INPS personalità giuridica, affidandogli l'amministrazione di diverse gestioni previdenziali, dotate di sola autonomia contabile ed economica, ed ha sancito che le disponibilità finanziarie delle gestioni ad esso affidate dovessero essere investite unitariamente nelle forme di impiego previste dallo stesso decreto.

L'INPS, perciò, provvede, per conto delle gestioni amministrate, alla riscossione dei contributi, alla erogazione delle prestazioni, alla organizzazione unitaria dei servizi e alla gestione del patrimonio, svolgendo, in pratica, una funzione di intermediazione finanziaria, che consente di attingere ad una cassa unica – alla quale affluiscono le entrate – e di utilizzare le risorse disponibili delle gestioni attive per finanziare il fabbisogno di quelle passive.

Gli effetti economici e patrimoniali, derivanti dalla gestione complessiva sopra esposta, vengono imputati alle diverse gestioni amministrate, con le quali l'INPS definisce i conseguenti rapporti finanziari mediante la tenuta di conti correnti fruttiferi che trovano il loro assestamento alla fine dell'esercizio.

Peraltro, la legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 21, nell'istituire il comparto dei lavoratori dipendenti (Fondo pensioni e gestione prestazioni temporanee nella quale sono confluite la Cassa unica assegni familiari, la cassa integrazione guadagni ordinaria, l'assicurazione ob-

bligatoria per la disoccupazione involontaria ed altre assicurazioni minori), ha previsto che in tale comparto il consiglio di amministrazione dell'INPS può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione.

Si allega copia del prospetto nel quale sono stati evidenziati i contributi riscossi e le prestazioni erogate, dal 1977 al 1988, dalla Cassa unica assegni familiari e, dal 1989, dalla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

(24 marzo 1993)

INPS - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA E FINANZA
Trattamenti di famiglia - Dati economici consuntivi 1977-1991 relativi a entrate per contributi e spese per prestazioni desunti dalla ex gestione Cassa unica assegni familiari e dalla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

(in miliardi)

Anno	Importo contributi	Importo prestazioni
1977	2.589	1.659
1978	3.082	1.844
1979	3.580	1.834
1980	4.673	2.658
1981	5.604	3.810
1982	6.475	3.689
1983	7.626	4.349
1984	7.864	4.417
1985	8.534	4.183
1986	9.218	3.854
1987	10.036	4.113
1988	11.335	4.826 a)
1989	11.677	6.461 b)
1990	13.237	6.485 c)
1991	14.596	5.239 d)

a) Di cui 2.515 miliardi per maggiori oneri derivanti dalla erogazione degli assegni per il nucleo familiare - articolo 2 della legge n. 153 del 1988;

b) comprende l'importo di 4.251 miliardi posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;

c) comprende l'importo di 4.471 miliardi posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;

d) comprende l'importo di 3.218 miliardi posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

DANIELI. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso:

che nel corso della guerra civile 1943-1945, in provincia di Pordenone, veniva gettato in una foiba denominata «bus de la lum» (voragine profonda 185 metri) un numero considerevole di corpi di civili e militari da partigiani della divisione N. Nannetti, come da loro stessi ammesso in varie interviste televisive e giornalistiche;

che nel 1950 venivano recuperati dal fondo della voragine i resti di 28 corpi ora sepolti ad Udine;

che il 10 maggio 1992 il Centro studi e ricerche storiche «*Silentes Loquimur*» insieme con il gruppo speleologico Solve CAI di Belluno, recuperava dal fondo altri 64 resti umani, che ora sono sepolti a Caneva (Pordenone);

che il Centro studi rilevava la presenza sul fondo di altri resti umani;

che vari enti hanno manifestato la loro disponibilità al recupero delle salme perchè esse possano, come previsto dalle dichiarazioni dei diritti dell'uomo, essere sepolte;

che il commissariato per le onoranze del Ministero della difesa ha espresso verbalmente parere favorevole al recupero dei resti ed alla sistemazione della foiba;

che l'Associazione nazionale partigiani d'Italia di Pordenone, con il suo parere ostativo, pone impedimenti a questa operazione umanitaria,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dovere intervenire per restituire giustizia e dignità a quelle vittime delle barbarie comuniste e per accertare chi siano i responsabili dell'incivile comportamento dilatorio che impedisce il recupero dei resti umani ancora giacenti nella foiba, fatto che costituisce una potente violazione dei diritti dell'uomo.

(4-01630)

(16 novembre 1992)

RISPOSTA. - Dalla documentazione agli atti risulta che nel mese di aprile del 1950 il Gruppo tridentino speleologi - su iniziativa e con onere a carico della Difesa - provvede al recupero, nella foiba denominata «Bus de la Lum» nell'altopiano di Cansiglio, in comune di Caneva (Pordenone), di 28 salme di ignoti deceduti al termine della seconda guerra mondiale.

Tali spoglie furono - a suo tempo - tumulate nel cimitero di Caneva, riesumate nel marzo del 1969 e trasportate in sede provvisoria a Redipuglia e, successivamente, traslate e sistemate in modo definitivo nel tempio-ossario di Udine.

Come risulta da un verbale del comando stazione dei carabinieri di Caneva, il 10 maggio 1992, su iniziativa del presidente del Centro studi e ricerche storiche «*Silentes Loquimur*», con sede in Pordenone, signor Marco Pirina, e con la collaborazione del gruppo di speleologia Solve del Centro alpino italiano di Belluno, venivano riportate alla luce, rinvenute nel fondo della foiba, 68 ossa appartenenti a persone decedute nel 1945 a causa della guerra.

La procura della Repubblica di Pordenone, dopo i necessari accertamenti medico-legali, decideva di archiviare il caso a motivo dell'impossibilità di verificare, a distanza di 50 anni, in quali circostanze e per quali motivi tali persone erano state gettate nella foiba del «Bus de la Lum».

L'Associazione nazionale partigiani italiani della sezione di Pordenone, che in un primo tempo aveva espresso la propria disponibilità a collaborare allo scopo di far piena luce in ordine all'ipotesi della presenza di altri resti umani nella predetta foiba e di accertarne le relative circostanze, a seguito dell'archiviazione del caso da parte della magistratura si dimostrava nettamente contraria ad ogni ulteriore iniziativa in proposito.

Anche l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi della Repubblica sociale italiana, nella persona del suo segretario nazionale, esprimeva il suo dissenso ad eventuali interventi volti a riesumare ulteriori resti umani.

È stato inoltre interessato il prefetto di Pordenone facendo presente che in considerazione delle obiettive difficoltà di procedere ad ulteriori ricerche un eventuale intervento del commissario generale onoranze caduti in guerra si sarebbe limitato alla sola sistemazione superficiale della foiba (recinzioni, chiusura di altre entrate, eccetera).

Nel contempo, venne proposto allo stesso prefetto di ricercare una soluzione che, nei limiti del possibile, potesse soddisfare tutte le parti in causa evitando, nel contempo, l'insorgere di polemiche, recriminazioni e speculazioni di vario genere.

La prefettura ha comunicato l'improponibilità di una simile riunione finalizzata ad un accordo preliminare sulla sistemazione della foiba in questione, onde evitare un acuirsi delle polemiche in atto e l'insorgere di ulteriori tensioni con possibili implicazioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Anche recentemente il prefetto di Pordenone ha ribadito che, al momento attuale, le posizioni nettamente contrapposte delle due parti (l'Associazione «Silentes Loquimur» da un lato e l'Associazione nazionale partigiani italiani ed il comune di Caneva dall'altro) precludono ogni qualsivoglia possibilità di contatto, nè tantomeno di accordo tra le stesse, anche per il fondato timore di strumentalizzazione, in chiave politica, della vicenda. Pertanto, allo stato attuale, non vi è possibilità di intraprendere alcuna iniziativa in proposito.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(18 marzo 1993)

DE PAOLI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nei primi mesi del 1986 il signor Francesco Inverardi (nato il 1° giugno 1925), abitante a Rezzato (Brescia), via Manzoni 7, presentava richiesta di pensione;

che con lettera protocollo n. 321916 l'Istituto postelegrafonici comunicava al signor Inverardi il diritto alla pensione in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, e dichiarava altresì che il ritardo nell'erogazione di quanto dovuto era da imputare all'INPS;

che ad anni da questa lettera il signor Inverardi decedeva e ad oggi nulla è stato erogato ai legittimi eredi,

si chiede di sapere se a oltre sei anni dalla presentazione della domanda non sia auspicabile la definizione della stessa con il conseguente pagamento di quanto dovuto rivalutato negli interessi di legge.

(4-00528)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione in oggetto l'INPS ha comunicato che la sede dell'Istituto di Brescia ha provveduto in data 18 ottobre 1991 a liquidare in favore del signor Francesco Inverardi la pensione supplementare, con decorrenza 1° giugno 1988, mese successivo a quello della presentazione della domanda, ed a trasmettere il relativo mandato di pagamento all'ufficio postale di residenza dell'interessato, ignorandone il decesso avvenuto il 26 luglio 1989.

In relazione ai ratei di pensione insoluti, l'INPS ha fatto presente, in proposito, di non avere ricevuto nessuna richiesta da parte di eventuali eredi.

L'Istituto ha precisato, infine, che il ritardo nella definizione della domanda di pensione, rispetto alla data di presentazione, è stato determinato dal fatto che l'interessato aveva già in corso, al momento della domanda, una richiesta di ricongiunzione contributiva dall'INPS all'Istituto postelegrafonici: i contributi in base ai quali doveva essere liquidata la prestazione non erano pertanto disponibili e lo sono diventati soltanto dopo la formale rinuncia dell'interessato alla predetta ricongiunzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

(24 marzo 1993)

FERRARA Vito. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, in base al disposto dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 320, i collegi giudicanti delle sezioni specializzate agrarie insediate nei tribunali e nelle corti d'appello del paese sono composti, oltre che dai tre magistrati togati, da due giudici cosiddetti «esperti», i quali, ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, durano in carica due anni, al termine dei quali possono essere riconfermati;

che presso la corte di appello di Palermo, ed anche presso i tribunali del medesimo distretto, i giudici «esperti», in carica fino al 1991, non sono stati riconfermati e che a tale mancata riconferma, per di più, non è seguita la nomina dei successori, come sarebbe stato necessario;

che - se si considera che le udienze delle sezioni specializzate agrarie hanno luogo solamente una volta al mese e che, per la mancata

riconferma o nuova nomina dei giudici «esperti», i collegi giudicanti della sezione di appello di Palermo e dei tribunali del medesimo distretto non hanno potuto riunirsi perchè ancora incompleti - non riesce difficile immaginare quante siano, ormai, le cause la cui trattazione, dall'inizio di quest'anno ad oggi, sia stata omessa o rinviata a data da destinarsi, con la ovvia conseguenza che il progressivo ed inesorabile accumularsi di procedimenti su procedimenti sta finendo per provocare il collasso dell'amministrazione della giustizia di Palermo in materia agraria: e ciò nel più totale dispregio dei principi dell'oralità, dell'immediatezza e, soprattutto, della concentrazione cui, in teoria, dovrebbe essere ispirato il rito del lavoro, applicabile, come è noto, alle citate controversie,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per evitare l'ulteriore mancato funzionamento dei collegi giudicanti;

se sia possibile accertare le responsabilità delle persone o degli organismi competenti nella nomina dei giudici esperti dei collegi giudicanti delle sezioni specializzate agrarie.

(4-01011)

(10 settembre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che gli esperti delle sezioni specializzate agrarie presso la corte d'appello di Palermo e presso i tribunali distrettuali sono stati nominati con decreto del 10 ottobre 1992 del presidente della corte e, pertanto, le sezioni funzionano regolarmente.

Il ritardo nella nomina è da imputare agli ispettorati provinciali che, per difficoltà incontrate nei rapporti con i consigli degli agrotecnici di nuova istituzione, non sono stati in grado di trasmettere per tempo gli elenchi degli esperti tra cui effettuare il sorteggio.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 marzo 1993)

FLORINO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il signor Alessandro Canale, nato a Napoli il 23 maggio 1971, residente in San Giorgio a Cremano (Napoli), viale Formisano 46, aspirante allievo carabiniere per l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri veniva sottoposto a visita fisico-attitudinale presso la Scuola allievi di Roma;

che la commissione medica esaminatrice lo riteneva non idoneo perchè affetto da discromatopsia e da piattismo plantare bilaterale;

che a seguito di visite specialistiche effettuate in data 19 e 20 maggio 1992 risulta che Alessandro Canale non ha alcuna alterazione di discromatopsia nè di piattismo plantare bilaterale;

che successivamente, sottoposto a visita medica presso la Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze nei giorni 16 e 17 giugno 1992, non

gli è stata riscontrata nessuna delle affezioni rilevate nella precedente selezione come aspirante allievo carabiniere,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi della difformità di pareri delle commissioni mediche dell'Arma dei carabinieri sulle affezioni prima riscontrate e successivamente escluse;

se, considerata la volontà del signor Alessandro Canale di fare parte della gloriosa Arma ed in riferimento al ricorso-opposizione dello stesso, non si ritenga di far predisporre dagli organi medici preposti una ulteriore visita medico-attitudinale.

(4-01924)

(17 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Il giovane Alessandro Canale in data 22 aprile 1992, sottoposto a visita medica presso la Scuola allievi carabinieri di Roma, è risultato affetto da «discromatopsia - piattismo plantare bilaterale - AVOC3 L14» e pertanto giudicato non idoneo all'arruolamento quale carabiniere effettivo. Il medesimo, in data 18 giugno 1992, dopo aver superato le prove scritte al 15° concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'Arma, è stato ritenuto idoneo in sede di visita medica definitiva ma non ai test psico-attitudinali.

La difformità dei predetti giudizi è da ricondurre alle autonome valutazioni di due commissioni mediche che, allorquando devono esprimersi su infermità di lieve entità, non sempre possono assumere decisioni univoche. Ciò premesso, non appena verrà completata l'istruttoria della pratica in corso per l'ammissione a nuovi accertamenti sanitari, l'interessato sarà avviato presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per gli ulteriori esami. Qualora l'esito risultasse positivo, potrà accedere alle ulteriori prove per conseguire l'arruolamento nell'Arma quale carabiniere effettivo.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(16 marzo 1993)

IANNI, CICCHITTO, CAPPUZZO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che sul quotidiano «Il Tempo» del 17 dicembre 1992 è apparsa la notizia di un notevole ridimensionamento del battaglione NBC «Etruria» di Rieti, si chiede di conoscere:

se la notizia risponda al vero e, in caso affermativo, se non si ritenga il provvedimento in questione anacronistico e intempestivo, alla luce della futura applicazione del nuovo modello di difesa;

se non si ritenga opportuno - nel caso il provvedimento sia in corso - che sia ritirato.

(4-01929)

(18 dicembre 1992)

RISPOSTA. - L'ipotizzato ridimensionamento del battaglione «NBC» di Rieti non trova assolutamente riscontro in alcuno dei provvedimenti di riordinamento dell'organizzazione scolastico-addestrativa di forza armata attualmente allo studio od in fase di realizzazione.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(16 marzo 1993)

LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che i dipendenti della cooperativa Rizzo, operante all'interno dell'Arsenale di Taranto, non percepiscono stipendio da diversi mesi pur prestando regolarmente la loro opera;

che è ormai indubbio che la ditta è incorsa in una evidente violazione delle pattuizioni contrattuali,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per far cessare una situazione che vede una ditta operante all'interno dell'Arsenale della Marina militare di Taranto negare la retribuzione a circa 250 dipendenti;

2) se non ritenga opportuno e necessario sostituire la ditta inadempiente con altra ditta che si impegni ad assumere gli operai della prima.

(4-01684)

(19 novembre 1992)

RISPOSTA. - L'amministrazione della Difesa interviene nei confronti delle imprese che:

siano inadempienti nell'esecuzione dei lavori previsti dal contratto, mediante ritenute sui pagamenti ed applicando penalità per le prestazioni non eseguite o per inesatti adempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

non ottemperino agli obblighi di legge previsti in materia di contributi previdenziali e assicurativi, in applicazione di apposita clausola contrattuale che prevede trattenute sui pagamenti, pari al 20 per cento dell'importo contrattuale stesso;

subiscano procedimenti esecutivi da parte di creditori, per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Attualmente a carico della cooperativa Rizzo risulta una situazione di inadempienza in materia previdenziale. Pertanto, si stanno effettuando ritenute del 20 per cento su tutti i pagamenti maturati da tale impresa.

Si fa presente, inoltre, che ovviamente l'amministrazione non ha la facoltà di promuovere trasferimenti di personale da una ditta all'altra, nè privilegiare altra ipotetica impresa che abbia assunto (o si impegni ad assumere) il personale della cooperativa Rizzo.

Infine, quanto alla sostituzione dell'impresa, si precisa che una siffatta misura potrebbe essere adottata solo in caso di inadempimento

nei confronti dell'amministrazione o nelle altre fattispecie singolarmente previste come causa di risoluzione contrattuale.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(16 marzo 1993)

LORETO, TEDESCO TATÒ, PEDRAZZI CIPOLLA, MESORACA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere:

se risponda al vero che lo Stato maggiore dell'aeronautica militare abbia deciso la chiusura della base militare Nike di Chioggia, dove sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione per un importo di qualche miliardo;

se sia fondata la notizia che lo stesso Stato maggiore abbia, invece, deciso di mantenere in attività la base militare di Ceggia, pesantemente danneggiata, alcuni mesi fa, da calamità atmosferiche che richiederebbe, per il recupero dell'agibilità e della funzionalità della struttura, lavori di ristrutturazione per circa 3 miliardi.

(4-01856)

(10 dicembre 1992)

RISPOSTA. - È intendimento della Difesa di chiudere la base Nike di Chioggia entro il 1993.

Tale proposito, inserito nell'ambito della riduzione della componente operativa dell'Aeronautica militare, costituisce, unitamente ad una seconda base Nike, un primo passo del graduale ridimensionamento dei gruppi Nike in previsione della futura totale dismissione di tale sistema missilistico.

Come già indicato nell'ambito della pianificazione nazionale e NATO, dopo la chiusura delle suddette basi nel 1993, è previsto che ne seguano altre due nel 1994, di cui una sarà presumibilmente la base di Ceggia, citata degli onorevoli interroganti.

Pertanto, in detta base, non sono previsti lavori di ristrutturazione, ma la sola indispensabile attività di manutenzione.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(16 marzo 1993)

LORETO, TEDESCO TATÒ, PEDRAZZI CIPOLLA, MESORACA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere:

se risponda al vero che ancora oggi, a spese dello Stato, sia assegnato in dotazione ad ogni ufficiale della cavalleria, dell'artiglieria e di corpi analoghi un quadrupede e relativa assistenza di palafrenieri e sottufficiali maniscalchi;

se agli stessi ufficiali venga assicurato a carico dello Stato il pagamento degli oneri relativi al mantenimento dei cavalli in maneggi privati, nel caso non esistano maneggi militari nella sede del reparto di appartenenza;

se risponda al vero che ad ogni spostamento dell'ufficiale corrisponda anche lo spostamento del suo cavallo, naturalmente a carico dello Stato, ed indipendentemente dal suo effettivo uso per esigenze di servizio;

se risponda al vero che esistono alcuni centri ippici militari o circoli simili che gravano sul bilancio dello Stato, diretti da ufficiali in pensione o in servizio, il cui accesso ed uso è consentito soltanto agli ufficiali e loro familiari.

(4-01859)

(10 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Non è assolutamente vero che ad ogni ufficiale della cavalleria, dell'artiglieria e dei corpi analoghi venga assegnato in dotazione un cavallo. Infatti la normativa vigente (pubblicazione n. 6275, «Norme per l'attività ippica dell'esercito») contempla la presenza di cavalli solo presso i seguenti enti:

scuola militare di equitazione, dall'11 gennaio 1993 scuola di cavalleria, per il conseguimento delle sue peculiari attività agonistiche (per la squadra rappresentativa dell'esercito) e addestrative (per corsi vari);

istituti militari di formazione (Nunziatella, accademie, scuola di applicazione) per addestramento fisico-sportivo e scuola di carattere;

centri ippici militari (CIM) per il mantenimento dell'efficienza degli atleti di interesse nazionale distaccati per attività di comando, nonchè - dove e quando possibile - per consentire la pratica amatoriale dell'attività sportiva.

I casi sopra descritti rientrano nella cosiddetta «attività ippica controllata». Tale attività viene svolta, in servizio, di norma dopo aver soddisfatto a tutte le altre prioritarie attività istituzionali.

Praticano l'equitazione in ore di servizio gli atleti della scuola militare di equitazione e gli istruttori militari di equitazione che operano - raramente con incarico esclusivo - presso gli istituti di formazione ed i CIM.

È contemplata la possibilità di temporanea concessione «in addestramento» di un cavallo ad alcune categorie di ufficiali e sottufficiali (giovani «speranze», atleti di interesse nazionale, istruttori di equitazione, preparatori di giovani cavalli).

L'attività ippica controllata prevede ovviamente l'assistenza veterinaria, di mascalcia e del palafreniere.

Parimenti non è vero che sia posto a carico dello Stato il pagamento degli oneri relativi al mantenimento dei cavalli in maneggi privati, in quanto la scuderizzazione dei cavalli dello Stato è prevista esclusivamente in infrastrutture militari.

La scuderizzazione di cavalli dello Stato presso organizzazioni civili è, invece, un'eccezione che può verificarsi esclusivamente in occasione di manifestazioni ippiche e limitatamente alla durata delle gare.

Quanto all'attività non agonistica si precisa che non vi sono CIM «diretti da ufficiali in pensione».

Nel quadro del mantenimento della efficienza fisica dei militari (di qualsivoglia grado) e delle attività volte al benessere, l'attività ippica controllata contempla - quando e dove possibile - la pratica dell'equitazione anche a livello non agonistico: attività ludico-sportiva di massa e attività promozionale e di benessere.

Nei CIM più importanti tale pratica è consentita anche ai figli dei dipendenti della difesa (non riferita, quindi, solo ad ufficiali), limitatamente alla fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni (cioè al pari di quanto avviene per altre strutture del tipo piscine, campi da tennis, eccetera).

È comunque ovvio che l'attività di cui trattasi non può - per infrastrutture e numero di quadrupedi - essere «aperta» ad ogni tipo di richiesta. Peraltro, in numerosi CIM viene consentita la pratica dell'ippoterapia in favore di ragazzi portatori di *handicap* estranei all'amministrazione.

Si fa presente, infine, che i CIM sono diretti e gestiti esclusivamente da personale militare in attività di servizio.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(16 marzo 1993)

MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI, ROCCHI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che dal 3 giugno 1989, giorno in cui il reparto femminile del carcere Le Vallette di Torino fu distrutto da un incendio, nulla è stato fatto per ristrutturarlo;

che il carcere Le Vallette, costruito per ospitare 750 detenuti è oggi costretto ad accoglierne oltre 1.600;

che nel reparto del carcere Le Nuove, che ospita le donne trasferite da Le Vallette, vivono sino a 8 detenute per cella;

che le celle sono vecchissime, i bagni ancora alla «turca» con pochissime docce e nel locale, adibito ad infermeria, di 5 metri per 12, vi sono 10 letti;

che tutte le donne del carcere Le Nuove sono ammassate in un unico padiglione, mentre il resto del carcere è vuoto;

che nel carcere Le Nuove basterebbe abbattere i muri divisorii fra la sezione oggi occupata dal femminile e una delle sezioni vuote, rifacendo gli impianti fognario, idrico, elettrico e di riscaldamento, per renderle agibili;

che la stessa ristrutturazione potrebbe essere operata in tutti i padiglioni vuoti del penitenziario Le Nuove, che potrebbero ospitare i detenuti in esubero a Le Vallette, affrontando una spesa di non eccessiva entità, in attesa del rifacimento del reparto bruciato delle Vallette che comporterebbe un impegno finanziario maggiore,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, al più presto, prendere provvedimenti urgenti in tal senso, per non aggiun-

gere un'ulteriore punizione alla pena dei detenuti stessi e per evitare episodi di violenza, causati dal sovraffollamento.

(4-00698)

(23 luglio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

La casa circondariale «Le Vallette» di Torino ha risentito, come tutti gli altri istituti metropolitani, del continuo incremento della popolazione detenuta verificatosi nell'anno appena trascorso.

Fu infatti progettata con una capienza di 740 posti, all'epoca rispondente alle esigenze penitenziarie della città, ma le punte di presenza verificatesi tra l'ottobre ed il novembre 1992 hanno messo in grave difficoltà il complesso penitenziario, specie con riferimento alla «sezione nuovi giunti».

Nel mese di novembre 1992 erano ospitati nella casa circondariale de «Le Vallette», complessivamente, 1.493 detenuti, mentre le detenute ristrette nel vecchio istituto de «Le Nuove» raggiungevano la considerevole cifra di 127, a fronte di una capienza inferiore di oltre la metà.

Va altresì segnalato che, oltre alla sezione femminile, il vecchio complesso penitenziario ospita pure il reparto di «semilibertà», quello destinato ai detenuti «collaboratori» ed un certo numero di «lavoranti».

Per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento sono stati adottati oltre 200 provvedimenti di trasferimento di detenuti, tanto che, al 31 dicembre 1992, i reclusi delle «Vallette» ammontavano complessivamente a 1.294 unità, mentre alle «Nuove» erano presenti 114 detenute.

In tale ottica il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva proposto, in un recente incontro presso la regione Piemonte, l'adeguamento, in via transitoria, di alcune sezioni delle «Nuove» e l'operazione aveva trovato consenziente il provveditore regionale alle opere pubbliche del Piemonte, il quale aveva assicurato la propria disponibilità a provvedere, in tempi brevissimi, alla ristrutturazione delle vecchie strutture.

Si dichiarava invece assolutamente contraria la giunta comunale di Torino, che richiedeva, anzi, la definitiva chiusura delle «Nuove», la cui area era stata già destinata a verde pubblico.

Va poi rilevato che:

a) all'impegno assunto da questo Ministero per la chiusura delle «Nuove» doveva far riscontro, da parte del comune di Torino, quello, non ancora onorato, di individuare tre strutture a custodia attenuata capaci di accogliere, complessivamente, circa 150 detenuti;

b) non è stata realizzata dal Ministero dei lavori pubblici la prevista costruzione, all'interno della casa circondariale delle «Vallette», di un padiglione per 300 giovani detenuti;

c) le «Nuove» sono state riutilizzate a seguito del tragico incendio del 1989 che, rendendo completamente inagibile l'intero padiglione femminile delle «Vallette», ha imposto il trasferimento di tutte le detenute nel vecchio complesso penitenziario;

d) la sezione di semilibertà, già ospitata nei locali dell'ex caserma «La Marmora», di proprietà del comune, è stata ritrasferita all'interno delle «Nuove» per l'elevato canone richiesto dall'ente locatore (circa 800 milioni annui).

Quanto all'intervento di ristrutturazione del reparto di detenzione femminile della casa circondariale «Le Vallette», si rappresenta che con decreto ministeriale 4 febbraio 1991, n. 111, a seguito dell'assenso della commissione paritetica, è stata disposta l'assegnazione dello stanziamento di 4 miliardi per l'esecuzione dell'opera in questione, successivamente dichiarata segreta ex articolo 5 della legge n. 584 del 1977.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Piemonte ha quindi provveduto all'affidamento dei lavori, il cui progetto era già stato ritenuto meritevole di approvazione dal comitato tecnico-amministrativo, a trattativa privata per motivi di urgenza e per le particolari caratteristiche dell'intervento; il relativo contratto è stato stipulato in data 17 dicembre 1991 per un importo di lire 2.910.670.139 al netto del ribasso del 3,50 per cento e per un importo complessivo impegnato, includente la somma a disposizione dell'amministrazione, di lire 3.390.208.919.

I lavori, consegnati in data 15 gennaio 1992 sotto le riserve di legge, hanno avuto effettivo inizio il 20 gennaio 1992 e dovrebbero essere ultimati nel corso del corrente anno.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 marzo 1993)

MARNIGA. - *Al Ministro della difesa.* - Considerato:

che nella recente presentazione di un nuovo modello di difesa, riguardante tutto il territorio nazionale, viene illustrata la necessità, per l'amministrazione statale, di richiedere all'Aeronautica militare di ridimensionare notevolmente gli attuali apprestamenti operativi e la cessazione dell'attività militare su circa il 50 per cento degli aeroporti attualmente utilizzati a tale scopo;

che è già operativo nella provincia di Brescia l'aeroporto militare di Ghedi e che, a poca distanza, nella provincia di Verona funziona quello di Villafranca;

che attualmente l'aeroporto di Montichiari (Brescia) è utilizzato, per limitatissimi scopi civili, dall'Aeroclub di Brescia e che dagli enti pubblici locali è stato da tempo predisposto uno studio di fattibilità ed un programma per l'utilizzo civile dell'aeroporto;

considerato altresì che numerose aziende, con capitali e personale bresciano, sono oggi costrette ad operare su aeroporti distanti dalla loro sede, con conseguente appesantimento degli oneri collegati;

tenuto conto che nell'attuale contesto di recessione economica, sia locale che nazionale, l'apertura dell'aeroporto di Montichiari avrebbe un impatto positivo sull'economia sia della provincia di Bre-

scia che di grossa parte del territorio di Cremona e Mantova, oltre alla possibilità di creare numerosi posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della difesa non ritenga doveroso considerare l'opportunità di una immediata dismissione dell'aeroporto di Montichiari da parte dell'amministrazione militare o, in subordine, dell'immediato utilizzo misto (militare-commerciale), come avviene per Villafranca, nella considerazione che tale apertura arresterebbe il decadimento cui l'opera è condannata in mancanza dei presupposti, economici e sociali, oggi esistenti sia in termini di convenienza sia in capitali disponibili, per la manutenzione ed il mantenimento.

(4-01732)

(26 novembre 1992)

RISPOSTA. - L'aeroporto di Montichiari riveste al momento preminente importanza nell'ambito degli accordi NATO. Tali accordi, peraltro, sono in via di ulteriore definizione nell'ottica di un ridimensionamento delle forze dell'Alleanza in Europa, conseguente ai mutati rapporti Est-Ovest.

Per quanto precede, in assenza di concrete decisioni dell'Alleanza circa il futuro della base di Montichiari non si ritiene possibile allo stato dismettere l'aeroporto da parte dell'amministrazione militare, nè formulare alcuna ipotesi circa l'utilizzazione futura dello stesso.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(18 marzo 1993)

MAZZOLA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che in data 11 agosto 1991 veniva definitivamente approvata dal Parlamento la legge n. 270 del 1991, riguardante: «Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito»;

che a seguito delle disposizioni contenute nella legge di cui sopra presentavano domanda di partecipazione al concorso quattordici ufficiali superiori medici in possesso dei requisiti richiesti;

che la commissione esaminatrice procedeva alla valutazione dei titoli ammettendo alla prova orale conclusiva solo tre ufficiali;

che alla fine della prova nessuno dei tre ufficiali veniva considerato meritevole della media finale richiesta di 27/30, nonostante che il primo dei tre idonei avesse al suo attivo, tra l'altro, la Direzione sanitaria del policlinico militare di Roma, 70 pubblicazioni scientifiche, 5 incarichi di insegnamento universitario, 3 specializzazioni ottenute con il massimo dei voti e la partecipazione attiva a numerosi congressi nazionali ed internazionali;

considerato che la commissione esaminatrice non era presieduta dal tenente generale capo del Corpo sanitario dell'Esercito, come espressamente stabilito dall'articolo 2 della legge n. 270 del 1991, bensì da un maggiore generale facente funzioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'opinione del Ministro della difesa sul comportamento della commissione che, adottando criteri di valutazione assurdamente rigidi, ha dimostrato chiaramente di voler tutelare interessi di corporazione e di considerare con spregio un lungo lavoro parlamentare impedendo di fatto l'applicazione della legge;

se non ritenga, constatata l'illegittimità della costituzione e della composizione della commissione (fatta in violazione dell'articolo 2 della citata legge n. 270 del 1991) di esercitare il potere di autotutela annullando gli atti successivi e disponendo la reiterazione secondo legge del concorso straordinario.

(4-01996)

(12 gennaio 1993)

RISPOSTA. - La commissione esaminatrice del concorso straordinario, per titoli ed esami, per 16 posti di tenente colonnello in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, riservato ai tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento del Corpo stesso, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 1992), è stata nominata con decreto ministeriale 3 giugno 1992 nella seguente composizione:

maggiore generale medico Di Martino Mario presidente;
maggiore generale medico Bernini Alberto membro;
maggiore generale medico Caruso Enrico membro;
maggiore generale medico Consigliere Francesco membro;
maggiore generale medico Scagliusi Vincenzo membro e segretario.

La commissione si è riunita il 26 giugno 1992 nei locali del comando del Corpo sanitario dell'Esercito per procedere alla determinazione della criteriologia da applicare nella valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali aspiranti.

I criteri di attribuzione dei punteggi sono stati fissati all'unanimità, in modo ampiamente dettagliato, in piena aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 270, sul passaggio in servizio permanente effettivo dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito ed all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1991, con cui è stato indetto il concorso.

Nella stessa seduta la commissione ha deciso inoltre di predisporre gli argomenti per ciascuna delle materie su cui avrebbe dovuto vertere la prova orale d'esame (patologia medica, patologia chirurgica, medicina legale ed igiene), da far pervenire, tramite la competente Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, agli aspiranti ammessi alla prova stessa.

Nei giorni 14, 15 e 17 luglio 1992, sempre nei locali del comando del Corpo di sanità dell'Esercito, la commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli posseduti dai 12 aspiranti al concorso.

Dopo l'attribuzione dei punteggi, previo accurato esame della documentazione matricolare e caratteristica nonché dei documenti allegati dagli interessati alla domanda, solo tre candidati sono stati ammessi a sostenere la prova orale d'esame, avendo gli altri riportato un punteggio inferiore a quello fissato dall'articolo 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1991 (24/30).

A sostenere la prova orale, svoltasi pubblicamente il 6 ottobre 1992 presso il centro studi e ricerche della Sanità militare, si sono presentati solo due dei tre candidati ammessi.

Entrambi, per il grado di preparazione dimostrata sui vari argomenti oggetto della prova, hanno riportato un punto di merito che non ha consentito loro di raggiungere l'elevato punteggio complessivo di 27/30 fissato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 270.

A margine si deve far rilevare che, purtroppo, la legge di cui trattasi, nel momento in cui si proponeva lo scopo di colmare, almeno parzialmente, le carenze numeriche nei gradi di tenente colonnello e colonnello medici, è risultata una normativa eccessivamente severa in quanto:

ha richiesto un livello elevatissimo di titoli di carriera, per cui ha, di fatto, imposto una selezione durissima tra i concorrenti. Ciò spiega perchè su 12 concorrenti ne sono stati ammessi agli esami orali soltanto 3;

ha preteso, inoltre, che il candidato riportasse una votazione finale, tra titoli e prova orale (su quattro materie che di fatto abbracciano tutto lo scibile sanitario - medicina generale, chirurgia, medicina legale e igiene), di ben 27/30 di media, cioè quasi il massimo punteggio.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(18 marzo 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere quale sia il saldo del conto «crediti verso le aziende» nel bilancio dell'INPS, rilevato anno per anno, negli ultimi dieci anni e quali siano - in riferimento ai saldi di cui sopra, relativi all'evasione contributiva accertata - gli importi che gli uffici legali dell'INPS sono riusciti a recuperare.

(4-01045)

(14 settembre 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante l'INPS ha comunicato i dati relativi agli anni dal 1981 al 1991 e concernenti i crediti contributivi verso le aziende risultanti dai rendiconti dell'INPS degli anni medesimi, dati che si riportano di seguito:

1981 miliardi	5.583;
1982 miliardi	6.477;
1983 miliardi	7.930;

1984 miliardi 9.310;
 1985 miliardi 10.752;
 1986 miliardi 10.275;
 1987 miliardi 9.782;
 1988 miliardi 9.370;
 1989 miliardi 9.212;
 1990 miliardi 8.428;
 1991 miliardi 10.024.

Per quanto riguarda gli altri dati richiesti l'INPS ha potuto fornire gli incassi dei crediti tramite uffici legali, limitamente agli ultimi tre anni:

INCASSI RECUPERO CREDITI VERSO AZIENDE

ANNI	tramite uffici legali	nel complesso
	<i>(in miliardi)</i>	
1989	155	1.430
1990	333	2.107
1991	340	2.341

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

(24 marzo 1993)

MOLINARI, ROCCHI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che nel carcere di Vercelli nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio 1992 si è impiccato in cella Damiano Condello, un ragazzo di 24 anni arrestato sabato 23 dai carabinieri di Borgosesia perchè trovato alla guida di un'auto rubata ed in possesso di 4 grammi di eroina;

che, secondo i dirigenti dell'istituto di pena, il ragazzo era stato sottoposto ad una regolare visita medica che non aveva fatto rilevare elementi di particolare preoccupazione;

che il suicidio di Damiano Condello non è un caso isolato; da tempo, infatti, l'associazione «Araba Fenice» di Biella ha denunciato l'aumento del numero dei suicidi di tossicodipendenti in carcere;

che negli ultimi sette mesi nel carcere di Biella si sarebbero verificati tre casi di suicidio, mentre la morte di un altro ragazzo di 27 anni resta tuttora da chiarire;

che si riscontra, parallelamente, un atteggiamento di sottovalutazione e scarsa sensibilità per i problemi dei tossicodipendenti da parte delle strutture sanitarie carcerarie, tanto che alcuni dei medici possono, secondo fonti giornalistiche, permettersi di affermare che «tanto ai tossicodipendenti bastano due pastiglie per far passare la crisi di astinenza»;

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per verificare la rigorosa applicazione delle procedure indicate dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e

pena e per accertare i metodi di accoglienza ed i programmi stabiliti per i tossicodipendenti nelle carceri di Vercelli e della sua provincia.

(4-00196)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In esecuzione della circolare del 2 dicembre 1991, n. 65668/14, dell'amministrazione penitenziaria è stato istituito nella casa circondariale di Vercelli il presidio sanitario che si compone di un medico e di un infermiere per un impegno giornaliero di lavoro pari a 2 ore, mentre manca lo psicologo che non è mai stato reperito.

A detto presidio si affianca un servizio medico-infermieristico così disposto:

medici: ore 18 su 24;

infermieri: ore 6 su 12.

Nelle giornate festive è previsto il servizio di guardia medica di 24 ore su 24.

Riguardo ai metodi di accoglienza ed ai programmi stabiliti risulta che i detenuti tossicodipendenti, dichiaratisi o riscontrati tali dal medico all'atto dell'ingresso, prima di essere ubicati nella apposita sezione sita al terzo piano dello stabile, restano nell'infermeria fino al superamento della crisi di astinenza.

Una volta collocati nelle apposite sezioni, i tossicodipendenti sono seguiti dal medico incaricato e da quello del presidio che fa capo alla *équipe* della USL, preposta istituzionalmente alla cura ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti.

Operano all'interno del carcere ed in concomitanza con l'*équipe* educativa dell'istituto i nuclei per tossicodipendenti della USL composti da uno psicologo e da un assistente sociale.

Quanto al suicidio del Condello, arrestato per furto e detenzione di sostanze stupefacenti, si premette che lo stesso venne associato il 15 maggio 1992 alla casa circondariale di Vercelli.

All'atto dell'ingresso in istituto il detenuto - soggetto con precedenti esperienze penitenziarie - fu sottoposto al colloquio con l'esperto-psicologo, il quale, rilevandone lo stato di tossicodipendenza, ne propose il ricovero in infermeria. Durante il colloquio non fu rilevato alcun intento anticonservativo del recluso.

In data 17 maggio il sanitario dell'istituto dispose la dimissione del Condello dall'infermeria, anche su richiesta dello stesso detenuto, che fu così associato alla sezione riservata ai tossicodipendenti, insieme con altro compagno.

Nella notte del 18 maggio il personale di vigilanza trovò insonne il Condello, al quale, su disposizione del medico di guardia, alle ore 3,15 circa, fu somministrato del «Valium». Nulla faceva presagire l'insano gesto che il detenuto avrebbe messo in atto di lì a poco (tra le ore 4 e le 4,30).

Per tale episodio non sono emerse, all'esito di indagine amministrativa del provveditore regionale del Piemonte, responsabilità a carico del personale di vigilanza, del servizio sanitario, della direzione dell'istituto o di terzi.

Relativamente agli episodi di suicidio di tossicodipendenti ristretti presso la casa circondariale di Biella, risulta a questo Ministero che, nella notte fra il 14 ed il 15 aprile 1992, il detenuto Pierangelo Marani è deceduto a causa di asfissia provocata da inalazione di gas di una bomboletta da «camping», il cui uso è autorizzato per scaldare le vivande.

L'episodio, in un primo momento considerato come suicidio, è più verosimilmente dovuto all'effetto allucinogeno che il gas produce su chi lo inala, effetto che i tossicodipendenti ricercano come surrogato di quello prodotto dalle sostanze stupefacenti.

L'inalazione è avvenuta utilizzando una busta di plastica avvolta sul capo, nella quale è stato immesso il gas. L'operazione avrebbe accidentalmente prodotto l'asfissia e, quindi, il decesso del Marani.

Nello stesso istituto, nella notte fra il 30 e il 31 gennaio 1992, è avvenuto il suicidio del detenuto Gaetano De Pellegrino, anch'egli tossicodipendente e condannato per reati di rapina e lesioni personali.

Il soggetto, che scontava una pena di due anni e 10 mesi di reclusione, aveva in corso un procedimento per l'affidamento ad una comunità terapeutica ed il tribunale di sorveglianza di Torino aveva fissato l'udienza per l'eventuale concessione di tale misura per il 4 febbraio 1992.

Si comunica, infine, che è stata disposta una ispezione sulla qualità dell'assistenza offerta presso la casa circondariale di Biella alla popolazione detenuta con problemi di tossicodipendenza, risultando che la locale USL e il Servizio tossicodipendenti attuano scelte terapeutiche che escludono l'uso di metadone.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(26 marzo 1993)

PAIRE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere per quali ragioni il Ministro in indirizzo abbia dato parere negativo sul progetto di superstrada-autostrada Asti-Alba-Cuneo.

(4-02714)

(12 marzo 1993)

RISPOSTA. – Si comunica che questa amministrazione ha espresso nel novembre 1992, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, parere contrario in merito alla realizzazione dell'opera in questione in quanto la stessa non risulta compatibile con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

In particolare, per quanto attiene al tratto Cuneo-Massimini, il tracciato stradale si pone in netto contrasto con le sponde boschive del fiume Stura e la parte residua dello stesso non sembra rispettare la

distribuzione territoriale degli insediamenti presenti, che ancora manifestano l'influenza storicamente consolidata della *centuratio* romana.

In merito al tratto Asti-Marene, si ritiene che debba essere presentata una nuova proposta progettuale da sottoporre alla verifica di compatibilità ambientale, che individui un tracciato alternativo più arretrato rispetto al contesto fluviale e maggiormente rispettoso delle valenze paesaggistiche dei luoghi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(24 marzo 1993)

PIZZO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente nelle competenti sedi perchè non si neghi ai dipendenti degli uffici giudiziari la corresponsione della speciale indennità di lire 300.000 mensili sinora concessa.

In un momento come quello attuale in cui l'azione della giustizia richiede il massimo impegno e la massima celerità per la situazione di emergenza dovuta alla presenza di una massiccia criminalità organizzata e di vaste sacche di corruzione, appare davvero fuori luogo privare di un modesto incentivo economico funzionari che hanno sempre svolto con abnegazione i propri doveri di ufficio e la cui opera risulta quanto mai preziosa per il raggiungimento dei fini dell'amministrazione giudiziaria.

(4-01176)

(30 settembre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiama l'articolo 2, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il quale prevede che «siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente».

Tale previsione, assicurando la conservazione del trattamento in atto, ha contribuito a restituire la serenità fra il personale dell'amministrazione giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(26 marzo 1993)

PONTONE, POZZO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso le diverse sedi internazionali per sostenere con fermezza la posizione italiana per il rispetto e la tutela dei diritti umani che - purtroppo da tempo - vengono violati nel territorio della ex Jugoslavia, ed in particolare in Bosnia-Erzegovina dove la paventata esistenza di veri e propri campi di concentramento ha

finalmente portato le Nazioni Unite ad intraprendere un'azione di accertamento di questa denuncia, richiedendo, in particolare, la tutela della maggioranza musulmana che maggiormente subisce l'azione efferata dei belligeranti serbi e croati.

(4-00860)

(7 agosto 1992)

RISPOSTA. - Le preoccupazioni suscitate dalle rivelazioni sulle gravissime offese arrecate ai diritti fondamentali delle popolazioni della ex Jugoslavia, ed in special modo della Bosnia, hanno indotto l'Italia ad intervenire nell'ambito delle organizzazioni internazionali ed in particolare in seno alle Nazioni Unite ed alla CSCE.

Il nostro paese ha infatti assicurato immediatamente il pieno ed incondizionato appoggio alla convocazione straordinaria della Commissione per i diritti umani dell'ONU. Si è trattato del primo caso in cui la comunità internazionale ha attivato il meccanismo straordinario che consente alla Commissione di riunirsi in casi di emergenza con la necessaria tempestività.

La Commissione per i diritti umani ha adottato a Ginevra il 14 agosto 1992 una risoluzione di condanna per le gravissime violazioni commesse nella ex Jugoslavia ed ha chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite la nomina di un relatore speciale.

Boutros Ghali ha immediatamente designato Tadeusz Mazowiecki, che ha compiuto nei giorni successivi una missione nei territori della ex Jugoslavia, accompagnato dal presidente del gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie Louis Joinet e dal relatore speciale sulle sanzioni extragiudiziarie, sommarie ed arbitrarie, Barre W. Ndiaye.

Le conclusioni contenute nel primo rapporto presentato da Mazowiecki confermano che le violazioni sono compiute da tutte le parti in conflitto, che gli atti di violenza sono tollerati e talvolta incoraggiati dalle autorità, che la situazione dei campi è particolarmente drammatica, che è in atto un indottrinamento che incoraggia l'odio nazionale, religioso, etnico.

Le proposte di Mazowiecki per facilitare un miglioramento della situazione comprendono, oltre a misure generali relative al rafforzamento dei compiti della forza di pace delle Nazioni Unite (Unprofor), anche misure specifiche quali la creazione di una commissione d'inchiesta per indagare sulle persone scomparse nella ex Jugoslavia, la costituzione di una rete di controllo con osservatori che possano vigilare sulle violazioni dei diritti umani, l'istituzione di una commissione che valuti la possibilità di avviare procedimenti giudiziari nei confronti degli eventuali responsabili.

L'Italia, in stretto raccordo con i *partner* della Comunità europea, è attivamente impegnata al fine di rendere possibile la messa in opera dei meccanismi di dissuasione, di controllo o di penalizzazione nei confronti delle violazioni dei diritti umani nelle varie sedi in cui procede la loro finalizzazione.

A tal fine l'Italia continuerà ad assicurare il proprio fermo appoggio anche al Centro per i diritti umani di Ginevra, al quale è probabile che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, i cui lavori hanno appena

avuto inizio, affidi compiti specifici ulteriori di monitoraggio e di sorveglianza sulle violazioni dei diritti umani nei territori della ex Jugoslavia.

In ambito CSCE, l'azione italiana ha contribuito all'adozione di alcune importanti iniziative tra le quali vanno ricordate:

l'invio di missioni di lunga durata nel Kossovo, Sangiaccato e Voivodina, per il controllo della situazione delle minoranze e rispetto dei diritti umani. Lo *steering group* ha suggerito quale capo di tali missioni l'ambasciatore norvegese Tore Bogh (una precedente missione preparatoria ha già avuto luogo dal 2 all'8 agosto, guidata dall'ambasciatore svedese Sillen, il quale nel suo rapporto ha suggerito l'invio di missioni di lunga durata);

l'invio di una missione investigativa in Bosnia-Erzegovina per verificare le violazioni dei diritti umani nei campi di detenzione. Tale missione ha avuto luogo alla fine di agosto, guidata dal britannico Sir John Thompson, ed il rapporto di missione, ora disponibile, è stato esaminato a Praga dal CSO riunitosi il 16, 17 e 18 settembre 1992. In tale circostanza, gli Stati partecipanti alla CSCE hanno ribadito la loro condanna nei confronti delle pratiche di «pulizia etnica» e di detenzione forzata ed hanno riaffermato il principio della responsabilità personale a carico di coloro che commettono crimini umanitari nell'ambito del conflitto jugoslavo. Tale responsabilità, secondo quanto recita il documento redatto dal CSO, dovrebbe essere estesa alle persone che dirigono i campi di detenzione, così come a quelle che esercitano il controllo politico. Il CSO ha infine annunciato la propria volontà di istituire uno stretto collegamento tra la CSCE e l'apposito gruppo di lavoro sui diritti umani operante nel contesto della Conferenza di Ginevra.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SPINI

(12 novembre 1992)

ROSCIA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in prossimità dell'uscita per Peschiera sull'autostrada A4 (Milano-Venezia) sono in corso lavori interminabili;

che detti lavori creano spesso code interminabili di autoveicoli sull'autostrada Serenissima nei pressi del casello di Peschiera in entrambi i sensi di marcia;

che si sono già verificati alcuni incidenti particolarmente gravi in prossimità di detto casello,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sollecitare la conclusione al più presto dei predetti lavori ed eliminare una delle tante insidie autostradali, causa di rilevanti danni alle persone e alle cose.

(4-00558)

(14 luglio 1992)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che i disagi dovuti ai lavori di ampliamento a tre corsie del ponte sul fiume Mincio in prossimità dell'uscita per Peschiera sull'autostrada A/4 si sono avuti in un periodo di maggiore traffico. Tuttavia, nonostante i lavori, è sempre stata assicurata senza interruzioni la percorribilità su due corsie per ogni senso di marcia.

Al fine di consentire il regolare scorrimento del traffico durante i lavori, l'opera ha dovuto prevedere la traslazione di circa 15 metri dell'intera travata est del nuovo ponte.

I lavori, che sono stati terminati alla fine dello scorso anno, da una parte hanno provocato senza meno una serie di comprensibili disagi; dall'altra, con la realizzazione della terza corsia anche sul ponte sul fiume Mincio, hanno migliorato la percorribilità di detta autostrada.

Per quanto riguarda gli incidenti verificatisi in prossimità del casello di Peschiera, si precisa che dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1992 si sono avuti, complessivamente sulle due carreggiate di marcia, 75 incidenti, di cui 19 con feriti mentre per gli altri 56 si è trattato, fortunatamente, di tamponamenti senza danni alle persone.

Inoltre la zona del casello di Peschiera è considerata ad alto traffico turistico dovuto alla presenza di alcuni centri di divertimenti siti nel territorio ed all'accesso alle varie località del lago di Garda, e ciò crea una continua congestione di traffico indipendentemente da eventuali lavori in corso.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(24 febbraio 1993)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con ordinanza n. 2198/FPC emanata dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile in data 27 dicembre 1991 è stata prorogata al 30 giugno 1992 la sospensione dei termini di cui alle ordinanze n. 2057/FPC e n. 2063/FPC rispettivamente del 21 e del 29 dicembre 1990 e dell'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, tutte relative a provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dai gravi eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

che le predette ordinanze hanno contribuito ad alleviare le difficoltà dei cittadini residenti e delle aziende operanti nelle zone colpite dal terremoto;

che non solo le perduranti difficoltà delle imprese ma anche la necessità di una precisa regolamentazione prima della scadenza della complessa normativa delle sospensioni (contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti; contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, condono tributario e previdenziale, IVA, imposte dirette, imposte di registro, riscossione dei tributi, tributi locali, problematiche contabili, eccetera) rendono indispensabile ed urgente, come richiesto dalle organizzazioni imprenditoriali, professio-

nali e dei lavoratori dipendenti delle province interessate, la proroga dei benefici delle ordinanze sopra richiamate fino al 31 dicembre 1992;

che per ciò che riguarda, in particolare, il rimborso dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti appare estremamente onerosa e vanificatrice dei benefici concessi una rateizzazione in 12 mesi che va a sommarsi al ripristino del normale sistema di contribuzione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo non intendano con la massima urgenza prorogare i benefici dell'ordinanza n. 2198/FPC almeno fino al 31 dicembre 1992, e ciò non solo per le motivazioni esposte relative alle pesanti e gravi difficoltà delle aziende e dei cittadini colpiti dal sisma, ma anche per ragioni elementari di giustizia e di conformità a provvedimenti assunti dal Governo in occasione di precedenti eventi sismici;

2) se non ritengano necessario e ragionevole, alla scadenza dei benefici, consentire una rateizzazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti per un periodo almeno doppio rispetto alla durata della sospensione dei termini di cui alle ordinanze sopra richiamate.

(4-00553)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - A seguito degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 furono emanate, in favore dei cittadini residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dalle calamità e dei cittadini residenti altrove, ma che in quei comuni svolgevano la loro attività industriale, commerciale, artigiana od agricola, le ordinanze di sospensione n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 e n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990.

Successivamente furono poste in essere le ordinanze n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992 e n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 con le quali sono state - da ultimo - prorogate fino al 31 dicembre 1992 le sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

Le amministrazioni locali e le associazioni di categoria interessate hanno reiteratamente rappresentato le situazioni di particolare disagio nelle quali sarebbero venute a trovarsi i contribuenti alla scadenza della proroga per effetto della contestuale ripresa della riscossione dei carichi arretrati, sia di natura fiscale sia di natura contributiva.

Considerato che le conseguenze economico-finanziarie, derivanti dagli eventi sismici, continuavano ad incidere negativamente sul territorio delle zone colpite, il Governo, con il parere favorevole dei Ministeri delle finanze e del lavoro, ha autorizzato l'emanazione di un ulteriore provvedimento di sospensione dei termini secondo le modalità dianzi indicate.

Con l'ordinanza n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993, è stata disposta l'ulteriore sospensione, fino al 31 luglio 1993, degli obblighi contributivi e

tributari, rimasti sospesi per effetto dell'ordinanza n. 2301/FPC dal 29 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
FACCHIANO

(27 marzo 1993)

SERENA. - *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* - Per sapere se risponda al vero:

che l'organico dei presidenti di sezione della Cassazione prevede 108 posti compresi gli equiparati e le sezioni della Cassazione ne prevedono 10;

che i magistrati che percepiscono lo stipendio di presidente di sezione della Cassazione sono 1.596, vale a dire 160 volte il numero delle sezioni da presiedere, con una spesa suppletiva annua per stipendi di 200 miliardi;

che, quanto ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di fronte a 6 sezioni e a un organico di 15 posti di presidente di sezione, stanno 96 posti realmente occupati;

che, sommando i presidenti dei TAR e i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di fronte a 37 posti, ne risultano occupati 186.

(4-00634)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dal Ministero di grazia e giustizia e dal Consiglio di Stato, si fa presente quanto segue.

A seguito delle innovazioni apportate all'ordinamento giudiziario dalle leggi 25 luglio 1966, n. 570, e 20 dicembre 1973, n. 831, accade che può non esserci corrispondenza tra il trattamento economico percepito in base alla qualifica e lo svolgimento delle funzioni relative alla detta qualifica per quanto riguarda i presidenti di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati, per i quali è necessario aver conseguito, prima di essere nominati, la dichiarazione d'idoneità alle funzioni direttive superiori.

Le predette leggi, innovando la normativa del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, consentono l'attribuzione della qualifica di magistrato di Cassazione al compimento di una certa anzianità di servizio e previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, ma non è più richiesta per la promozione la vacanza dei posti in organico relativi alla qualifica cui si accede, con la conseguenza che i magistrati promossi possono continuare a svolgere le funzioni precedentemente svolte (si veda, in particolare, l'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570, e gli articoli 9 e 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).

La situazione non è sostanzialmente cambiata neppure in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1982, in quanto la Corte, pur dichiarando incostituzionali le norme che prevedevano l'attribuzione della qualifica di magistrato di Cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, ha tuttavia limitato gli effetti della citata pronuncia d'incostituzionalità allo stato giuridico, facendo salve le predette norme nella parte in cui consentivano l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica di magistrato di Cassazione.

Ciò premesso, si conferma che effettivamente i posti in organico per i quali è previsto il conferimento delle funzioni direttive superiori - tra cui anche i posti di presidente di sezione della Corte di Cassazione (50), nonchè gli equiparati (58) - ammontano in tutto a 108.

I magistrati che pur non esercitando le predette funzioni percepiscono un trattamento economico corrispondente a quello della qualifica necessaria per svolgere le funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione, alla data del 30 settembre 1992, sono invece 1447.

Per quanto riguarda i posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di TAR, previsti dalla tabella A annessa alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono, rispettivamente, 15 e 22; ulteriori 2 posti di presidente di sezione sono previsti per il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

I dati numerici rappresentati nell'interrogazione comprendono verosimilmente anche i consiglieri di Stato e i consiglieri di TAR che, avendo compiuto otto anni di anzianità nella qualifica, hanno conseguito il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

FABBRI

(29 marzo 1993)

TABLADINI, SPERONI, OTTAVIANI. - *Al Ministro della difesa.* -
Premesso:

che in data 26 giugno 1989 ad un posto di blocco in località Nave, in provincia di Brescia, il carabiniere Salvatore Ruffilli sparava un colpo di pistola da distanza ravvicinata alla testa del giovane Claudio Ghidini uccidendolo sul colpo;

che l'episodio aveva ed ha nella zona una vasta eco perchè l'ucciso era un giovane inerme e non aveva fatto nulla per sollecitare alcuna reazione da parte del carabiniere;

che il carabiniere Salvatore Ruffilli veniva giudicato nel primo processo di assise di Brescia del 15 giugno 1990 colpevole di omicidio volontario;

che nel successivo appello del 16 marzo 1991 lo stesso carabiniere veniva giudicato colpevole di omicidio volontario;

che la Corte di cassazione con una singolare sentenza del 7 ottobre 1991 entrava nel merito e non nella forma dichiarando nulli i precedenti processi;

che in data 2 giugno 1992, al successivo processo di appello di Milano, il carabiniere Salvatore Ruffilli veniva giudicato colpevole di omicidio colposo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se alla data dell'omicidio fossero state impartite disposizioni affinché ai posti di blocco si mostrasse la durezza dello Stato con episodi di «sceriffaggio»;

se sia vero che il signor Salvatore Ruffilli, nonostante i due giudizi di grave colpevolezza, non è mai stato sospeso dall'Arma dei carabinieri;

se sia vero che, nonostante i due giudizi di grave colpevolezza, il carabiniere, per quel periodo, ha continuato a percepire lo stipendio.

(4-00287)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - Il carabiniere Salvatore Ruffilli è stato sospeso precauzionalmente dal servizio sin dall'11 agosto 1989, data di emissione del mandato di cattura a suo carico da parte del giudice istruttore presso il tribunale di Brescia con l'imputazione di omicidio aggravato. Ha inoltre subito la riduzione della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo, ai sensi della legge 16 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e del personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati.

È priva di qualsiasi fondamento la notizia che siano state impartite disposizioni perchè ai posti di blocco «si mostrasse la durezza dello Stato».

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(18 marzo 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che, con atto parlamentare 4-05910 del 14 febbraio 1991, lo scrivente interrogò il Ministro della funzione pubblica sulla conduzione delle trattative sindacali decentrate;

che, in data 13 settembre 1991, il suddetto Ministro, onorevole Remo Gaspari, ebbe a rispondere sia all'interrogante sia al Ministero della difesa, Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, precisando che, in presenza di pregiudiziale da parte delle organizzazioni sindacali nei confronti di altra organizzazione sindacale, «...», comunque, la delegazione di parte pubblica attui ogni utile tentativo al fine di favorire lo svolgimento della trattativa, ove possibile, su un unico tavolo contrattuale e ciò anche al fine di garantire l'unicità e la contestualità sostanziale dei temi oggetto di discussione, provvedendo comunque a convocare a "tavolo unitario" la prima riunione riguardante la trattativa da avviare e l'ultima riunione, per concludere la detta

trattativa in modo da sottoporre a tutte le sigle sindacali l'ipotesi di soluzione finale...»;

che, in data 21 aprile 1992, la segreteria della Cisl Statali di Taranto, con nota trasmessa anche al Maridipart di Taranto e allo Stato maggiore della Marina, ha denunciato che quanto detto nella citata risposta all'interrogazione non viene attuato nelle contrattazioni decentrate effettuate per i dipendenti civili del Maridipart di Taranto,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui sia le convocazioni sia le contrattazioni decentrate per il personale civile di Maridipart di Taranto non avvengano secondo i dettami della legge n. 93 del 1983 sul pubblico impiego, e quali provvedimenti si intenda prendere per far cessare la discriminazione di fatto del comando di Maridipart nei confronti della Cisl.

(4-00064)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Il dipartimento marittimo della Marina militare di Taranto non ha attuato discriminazioni di qualsivoglia specie nei confronti dell'organizzazione sindacale Cisl, la quale ha tra l'altro ritenuto di far valere le sue ragioni in sede giudiziaria, citando in proposito l'amministrazione innanzi al pretore del lavoro di Taranto.

Con sentenza del 30 ottobre 1991 il pretore ha rigettato il ricorso e dichiarato infondata la pretesa addotta in giudizio dalla Cisl, escludendo qualsiasi comportamento discriminatorio da parte dell'amministrazione della Difesa.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(18 marzo 1993)
